

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

*Testo aggiornato alle modificazioni approvate,
con Deliberazione di C.C. n. 18 del febbraio 2001;
con Deliberazione di C.C. n. 5 del 24 gennaio 2002.*

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione della tassa annuale.
- Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento.
- Art. 3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
- Art. 4 - Limiti territoriali di applicazione della tassa.
- Art. 5 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.
- Art. 6 - Gettito complessivo della tassa annuale.
- Art. 7 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione.
- Art. 8 - Modalità di applicazione della tassa.
- Art. 9 - Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni ed esenzioni.

CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

- Art. 10 - Classi di contribuenza.

CAPO III - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

- Art. 11 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree.
- Art. 12 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta.
- Art. 13 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie.

CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 14 - Agevolazioni speciali.
- Art. 15 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi.

CAPO V - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- Art. 16 - Tassa giornaliera di smaltimento.

CAPO VI - PROCEDURE E SANZIONI- CONTENZIOSO

- Art. 17 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione.
- Art. 18 - Accertamento, riscossione e contenzioso.

Art. 19 - Mezzi di controllo.
Art. 20 - Sanzioni.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie.

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal D. Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b. la classificazione delle categorie e delle eventuali sotto categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

ART. 3 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.9.1982 n. 915 in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

ART. 4 LIMITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è effettuato su tutto il territorio comunale.

ART. 5 PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa quindi rinvio.

2. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura della spesa è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio di competenza.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio la tassa è dovuta dal proprietario quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno. Per attività imprenditoriali (gestori di affittacamere, agenzie turistiche esclusa l'intermediazione) la tassa è comunque dovuta dall'esercente di tali attività.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

ART. 6 GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali.

3. Dal costo complessivo del servizio viene dedotto un importo pari al 5%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 terzo comma n. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/10.09.1982, al fine di stabilire il costo di esercizio. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

ART. 7 NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE

1. La tassa viene commisurata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, in base a tariffe determinate secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle aree tassabili.

2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e

delle aree tassabili.

3. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

4. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

5. Nelle darsene od aree portuali la superficie tassabile è commisurata, oltre che ai locali ed aree occupati, alla superficie dei posti barca, essendo le imbarcazioni produttive di rifiuti.

ART. 8 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale il cui servizio è reso nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8 D.P.R. 915/1982).

2. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 40% per i seguenti casi:

- a. nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
- b. nel caso in cui i contenitori risultino insufficiente mente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
- c. nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

ART. 9 CRITERI PER LE RIDUZIONI E PER LE AGEVOLAZIONI

1. Riduzioni tariffarie - Sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

- a. alla minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali nel caso di famiglie mononucleari;
- b. all'uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;
- c. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
- d. del diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
- e. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione

rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Criteri per le agevolazioni. Nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento:

a. motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;

b. riconoscimento del particolare valore sociale o storico - culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta.

3. Criteri per le esclusioni. Sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

CAPO II

ART.10

CLASSI DI CONTRIBUENZA

CLASSE A	Abitazioni private.
CLASSE B100	Alberghi, residenze turistico-alberghiera.
CLASSE B150	Motel, meubl�, garni.
CLASSE B200	Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde; esercizi di vendita fiori, pescherie, ortofrutta.
CLASSE B300	Supermercati ed esercizi di vendita alimentari in genere; pub, paninoteche, mense; rosticcerie, gastronomie, vendita piadina, pizzerie al taglio.
CLASSE B400	Bar, caff�, gelaterie, pasticcerie, <u>agriturismo</u> .
CLASSE B600	Esercizi commerciali (non altrove classificati): Negozi di abbigliamento, pelletterie, casalinghi, ferramenta, edicole, farmacie, tabaccherie, tessuti, librerie, oreficerie, profumerie, prodotti per la casa, grandi magazzini, macellerie. Esercizi commerciali in genere non altrove classificati. Forni con laboratorio e vendita diretta.
CLASSE B610	Esercizi di vendita all'ingrosso non altrove classificati. Autosaloni, esposizioni di motoveicoli, mobili, macchinari, elettrodomestici e simili.
CLASSE B700	Discoteche, sale da ballo.
CLASSE C	Studi e uffici professionali, artistici e terziari in genere; banche; ambulatori e laboratori analisi cliniche.

CLASSE D	Teatri e cinema
CLASSE E	Imprese industriali ed artigianali non ricomprese in altre classi: metalmeccanici, falegnami, tipografi, elettrauto, parrucchieri, trasformazioni alimentari ecc.
CLASSE E250	Imprese edili, marmisti, lapidei; autodemolitori.
CLASSE E700	Imprese di autotrasporti, autorimesse, autoservizi, noleggio cicli e motocicli.
CLASSE F	Scuole pubbliche, private e autoscuole.
CLASSE G	Uffici pubblici, enti pubblici non economici, enti di assistenza e beneficenza, Onlus, caserme militari, circoli ricreativi, locali parrocchiali; impianti sportivi e palestre.
CLASSE H100	Campeggi.
CLASSE H200	Distributori di carburante.
CLASSE H210	Parchi gioco e divertimento.
CLASSE H300	Stabilimenti balneari fino a 3.000 mq.
CLASSE H301	Stabilimenti balneari oltre 3.000 mq.
CLASSE H400	Parcheggi a pagamento.
CLASSE L000	Sale giochi; antiquari.
CLASSE M000	Ospedali, cliniche e case di cura.
CLASSE N000	Grandi aziende di pubblici servizi quali: Telecom, Enel, Amir, Gas, Amia, Ferrovie, Poste.
CLASSE Q000	Esercizi di vendita beni all'ingrosso ubicati nel comparto GROS-RIMINI
CLASSE R000	Aziende industriali ed artigianali di lavorazione ortofrutta.
CLASSE S000	Mercati: vendita all'ingrosso di generi alimentari e non alimentari.

CLASSE P000	Mercati: commercio al dettaglio di generi non alimentari.
CLASSE P200	Mercati: commercio al dettaglio di generi alimentari, fiori e frutta.
CLASSE U000	Fiera e Centro Congressi.
CLASSE V000	C.A.A.R. (Centro agro alimentare riminese).
CLASSE Z000	Darsena ed aree portuali.
Ai depositi, magazzini, ecc., viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'insediamento principale.	
Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.	

CAPO III
TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE
DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

ART.11
TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili. Sono escluse da tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti; resta ferma l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
2. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art.62 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - c. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
 - d. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - e. locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
 - f. cavedi di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - g. porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti

a collegi, convitti, comunità civili e religiose;

h. edifici o loro parti adibite a culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili).

3. Non vengono tassate le superfici occupate da macchinari stabili aventi una dimensione di almeno 8 metri quadri; in presenza di diversi macchinari stabili di dimensione inferiore che ingombrino una superficie complessiva pari ad almeno il 50% del locale di lavorazione, si riconosce un abbattimento del 10% della superficie tassabile del locale. In entrambi i casi va presentata la planimetria del locale, con l'evidenziazione delle superfici occupate dai singoli macchinari stabili e la percentuale complessiva di ingombro.

4. Per situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

5. Fermo restando quanto disposto dal successivo art.12, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.

ART.12

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Attività	Percent. di rid. sup. %
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	25%
autoriparatori, elettrauti, riparazione elettrodomestici	35%
gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%

pelletterie	20%
verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie, carrozzerie e lucidatura mobili, orafi	50%
metalmecchaniche, fabbri, lavorazione acciaio, tornitori, autodemolitori	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetro resine, riparatori sci	20%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
imbianchini e tinteggiatori	20%
cantieri navali	30%
marmisti, lapidei, manufatti in cemento e materiali edili	30%
macellerie	<u>20%</u>

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART.13 CASI DI RIDUZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE

1. La tariffa unitaria della tassa nei seguenti casi viene ridotta:

- a. del 20% per abitazioni con unico occupante sia esso residente o domiciliato nel Comune, per motivi di lavoro o studio, purchè quest'ultima condizione risulti da apposita autocertificazione;
- b. del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune; la stessa riduzione è riconosciuta a persone che risultino stabilmente ricoverate presso istituti sanitari o di riposo e di ciò sia fornita certificazione;
- c. del 20% per locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d. del 20% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e. del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione

rurale.

2. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 507/1993.

CAPO IV

ART.14 AGEVOLAZIONI SPECIALI

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a. esenzione totale per le abitazioni occupate da nuclei familiari i cui componenti (uno o piu') possiedano tutti e con testualmente le seguenti caratteristiche:

- pensionati, di età non inferiore a 65 anni se uomini e 60 anni se donne, oppure permanentemente inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 67%;
- titolari di soli redditi derivanti da pensione il cui importo cumulativamente non superi lire 13.000.000 e a condizione che non venga svolta alcuna attività anche se non produttiva di reddito, qualora il nucleo familiare sostenga un canone di affitto per l'abitazione principale il reddito di riferimento (minimo INPS) viene elevato dell'importo riconosciuto per il canone di locazione agli effetti dell'I.S.E. (L. 3.500.000);

sono esclusi dal computo del reddito complessivo:

- quello derivante dal possesso della casa abitata e delle eventuali pertinenze o accessori (si considerano parti integranti dell'abitazione principale le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto, classificate nelle categorie C2, C6, C7, limitatamente a un garage o posto auto e una cantina o ripostiglio);
- i redditi esenti da IRPEF e gli emolumenti arretrati relativi a rapporti di lavoro dipendente;
- i redditi non soggetti ad IRPEF e quelli soggetti a tassazione separata
- gli emolumenti arretrati e i compensi erogati dal Comune per servizi di vigilanza scolastica e socialmente utili;
- i redditi dominicali e/o agrari d'importo annuo fino a lire 30.000, se l'attività agricola non è svolta in regime di impresa.

Non viene altresì valutata, agli effetti della de terminazione del reddito, la seconda abitazione in diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente dai figli che ne abbiano la nuda proprietà.

L'esenzione spetta anche a chi, anzichè possedere per intero la casa abitata, possieda quote percentuali di immobili destinati ad abitazioni e relative pertinenze, nel Comune di Rimini, la cui somma non superi complessivamente l'importo di 100.

b. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

c. esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune o dall'Azienda U.S.L. limitatamente alle funzioni ad esse delegate con delibera di C.C. n. 0013 del 24.1.95, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati.

d. esenzione totale per gli istituti scolastici di primo grado, per i quali sono poste a carico del Comune, ai sensi dell'arte. 3 della L. 11.1.1996, n. 23, le spese di manutenzione

ordinaria e straordinaria, ivi comprese le spese varie d'ufficio.

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato a partire dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda stessa ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 507/1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART.15 RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

1. E' disposta una riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di avere operato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, in maniera tale da determinare:

- a) una sostanziale diminuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio;
- b) il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o recupero del rifiuto da parte del pubblico servizio.

L'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nella riduzione della tariffa del 6% per la superficie fino a mq. 5.000, e del 15% per la eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000.

2. E' disposta una ulteriore riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero che, conferendo al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto, consentano di realizzare significative entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del gestore concessionario. Anche in questo caso l'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nell'incremento delle riduzioni previste al comma 1 rispettivamente al 10 e al 20%. Il diritto all'agevolazione deve essere adeguatamente documentato, e verificato dall'ufficio comunale in collaborazione con il gestore del servizio.

3. Per gli operatori facenti parte di un unico comparto (GROS RIMINI, Fiera, Centro Agro-Alimentare) e qualora producano un tipo di rifiuto omogeneo, in considerazione dell'economia di servizio che lo smaltimento di tale tipologia comporta, si riconosce una riduzione della tariffa del 35% per superfici fino a 5.000 mq., del 45% per superfici superiori a 5.000 mq.. La riduzione viene riconosciuta solamente a quei soggetti che si attengano alle istruzioni impartite dal gestore del servizio, e solo a seguito di idonea certificazione in tal senso rilasciata dallo stesso.

4. L'agevolazione è concessa su motivata istanza dei titolari delle attività, corredata della prescritta documentazione, e previa dichiarazione da parte della società concessionaria responsabile del servizio di smaltimento che attesti l'effettivo vantaggio per il pubblico servizio. Essa ha effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione dell'istanza, o per l'intero anno se l'istanza è presentata entro il termine ordinario del 20 gennaio, in caso di prima applicazione.

5. Saranno disposti inoltre incentivi per i cittadini che partecipano alla raccolta differenziata. Gli incentivi per le utenze domestiche vengono determinati stabilendo una quota proporzionata ai risultati ottenuti con riferimento alla quantità e qualità del materiale conferito presso i centri ambiente, da valutarsi a consuntivo. Parimenti saranno riconosciuti incentivi alle attività che dimostrino, con adeguata documentazione, di avere avviato al recupero significative quantità di rifiuti assimilati. Gli incentivi di cui al presente comma vengono quantificati con atto deliberativo nel quale si specificano modalità e condizioni necessarie per ottenere dette agevolazioni.

CAPO V

ART.16

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Per i pubblici spettacoli si applica la tassa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della COSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

5. Si considerano produttive di rifiuti, ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale anche in forma ambulante.

CAPO VI

ART.17

DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs.507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art.70 del citato decreto legislativo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1^a giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^a giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Comunque, in caso di tardiva presentazione della denuncia di cessazione o di variazione solamente qualora si verifichi una oggettiva e documentata duplicazione della tassa relativamente ad anni non ancora prescritti, al fine di rimuovere l'indebito arricchimento da parte dell'Ente, si provvederà, su richiesta del contribuente, all'esecuzione del rimborso. Ove possibile, in sede di iscrizione a ruolo, l'ufficio eviterà duplicazioni in caso di accordo tra nuovo occupante e subentrante. In ogni altro caso di errore materiale va fatto riferimento alle disposizioni di cui all'art. 75, comma 3, D. Lgs. n. 507/93.
5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1^a giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

ART.18

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso è disciplinato dal D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni.
4. Su istanza del contribuente può essere richiesta la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 507/93.
L'istanza va presentata entro due mesi dalla notifica della cartella che riporta la somma per la quale si intende chiedere rateizzazione.
Può essere concessa la ripartizione del carico tributario fino a otto rate bimestrali di pari importo.

Per somme superiori a L. 25.000.000 l'accoglimento dell'istanza è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

ART.19 MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART.20 SANZIONI

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO VII

ART.21 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia limitatamente alle parti incompatibili e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
2. I nuovi criteri per il computo della tassazione relativamente alle aree scoperte saranno utilizzati a partire dall'1.1.98 per effetto delle disposizioni della Legge n. 5 del 24.1.97.